FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLESOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

Documento sulle Rendite

In vigore dal 19/11/2026

INDICE

PREMESSA 3
1) PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA 3
2) MODALITÀ DI EOGAZIONE DELLA "RENDITA VITALIZIA" 4
3) TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA 5
3.1 CARICAMENTI APPLICATI E RELATIVE MODALITA' DI PRELIEVO 6
3.2 MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA 6
3.3 TAVOLE DEMOGRAFICHE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONERIPORTATI NELLE SUCCESSIVE TABELLE 7
3.4 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA 7

ALLEGATO A: INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE
Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

PREMESSA

L'aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e dell'anzianità di iscrizione al Fondo, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

1) Prestazione pensionistica in capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3 ovvero per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.
2) Rendita vitalizia;
3) Rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
4) Prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
5) Erogazione Frazionata (art. 11, co. 3-bis) – disponibili dal 31 ottobre 2026 ai sensi della Legge 112/2026, come convertita dal Decreto legge 62/2026.

Le informazioni e le caratteristiche della Rendita a durata definita e dei Prelievi liberamente determinabili e dell'Erogazione Frazionata sono descritti nell'ALLEGATO A del presente documento che costituisce una integrazione al presente "Documento sulle Rendite".

Le informazioni relative al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche sono consultabili nel "**Documento sul Regime fiscale"** disponibile sul sito internet del fondo all'indirizzo www.fondoposte.it.

1) PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Fondoposte, per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita vitalizia, ha stipulato una convenzione con la compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Stalingrado n. 45, Bologna, per tutte le tipologie di rendita; la convenzione scade il 31/12/2029.

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, all'aderente verrà erogata una pensione complementare (c.d. rendita vitalizia) calcolata sulla base del capitale che l'aderente avrà accumulato, ed a un coefficiente di trasformazione predefinito in base all'età e al sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'aderente acquisisce il diritto ad ottenere la prestazione interamente in Rendita Vitalizia oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- ha raggiunto l'età della pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio pubblico oppure ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza
- ha maturato almeno cinque anni di iscrizione a Fondoposte o di partecipazione a forme pensionistiche complementari (tale termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a

una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (5 anni) e accedere alle eventuali agevolazioni fiscali previste dalla normativa, è necessario che l'aderente presenti a Fondoposte **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata** (cfr. *Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025*).

ATTENZIONE! Nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, previsto di volta in volta dalla normativa in vigore, l'iscritto può scegliere la prestazione interamente in capitale.

A tal fine è possibile consultare una stima esemplificativa dei limiti previsti per legge sul sito internet del fondo all'indirizzo ww.fondoposte.it.

Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992, e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione, ha la possibilità di richiedere, previo trasferimento di quella posizione a Fondoposte, la liquidazione della sua posizione interamente in rendita ovvero interamente in capitale.

2) MODALITÀ DI EOGAZIONE DELLA "RENDITA VITALIZIA"

La richiesta di prestazione può essere presentata **in forma scritta dall'aderente compilando l'apposito modulo cartaceo**, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Barberini 68, 00187 – Roma) unitamente alla documentazione prevista, nonché tramite PEC all'indirizzo: fondoposte@pec.it o e-mail all'indirizzo fondoposte@fondoposte.it. Le richieste inviate via fax non verranno accolte.

Sul sito internet del Fondo, all'indirizzo www.fondoposte.it, alla Sezione "Gestione Finanziaria -RENDITA" è possibile effettuare **simulazioni personalizzate**, in base alla tipologia di rendita prescelta, utilizzando un apposito motore di calcolo.

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della richiesta avanzata e della documentazione inviata entro 60 giorni dalla relativa ricezione.

Al ricevimento della richiesta dell'aderente il Fondo richiederà alla compagnia assicurativa una verifica dell'importo effettivo della rendita, per consentire di valutare l'importo effettivo della prestazione in rendita prima che venga dato seguito al disinvestimento della posizione.

Per la rendita LTC, il Fondo richiederà all'aderente di compilare un questionario sanitario da trasmettere alla compagnia assicurativa per verificare i requisiti di accesso alla rendita LTC prima che venga dato seguito al disinvestimento della posizione.Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede i documenti integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La documentazione integrativa dovrà pervenire al Fondo entro i successivi 60 giorni, pena il rigetto della richiesta.

Il Fondo erogherà la posizione da convertire in rendita entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta alla Compagnia.

La rendita, **, avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo all'accoglimento della richiesta** e verrà corrisposta in rate posticipate secondo la periodicità scelta dall'aderente (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) sulla base di quanto previsto dalla convenzione stipulata con la compagnia assicurativa e, una volta attivata, **non è ANNULLABILE nè modificabile la tipologia di rateizzazione**.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico accreditato sulla base delle coordinate bancarie o postali indicate nel modulo compilato dall'aderente.

3) TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA

Per l'erogazione della rendita, la convenzione stipulata da Fondoposte permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
1. Vitalizia immediata	Prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere una rata di importo più elevato senza alcun tipo di protezione per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10anni e controassicurata), o per sé (LTC).
2. Reversibile	Prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura pari a 60%, 70%, 80% o 100%, a favore del beneficiario designato (reversionario), se superstite. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato NON può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
3. Certa per 5-10 anni	Prevede il pagamento immediato di una rendita certa per 5 o 10 anni all'Assicurato e, in caso di suo decesso, alle persone dallo stesso designate (beneficiari); al termine di tale periodo, il pagamento di una rendita vitalizia all'Assicurato fino a che è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

4. Controassicurata	Prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita e, in caso di suo decesso, il pagamento alle persone dallo stesso designate (beneficiari) di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
5. Rendita LTC	Prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita, con raddoppio della rendita in caso di perdita di autosufficienza da parte dello stesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza.

3.1 CARICAMENTI APPLICATI E RELATIVE MODALITA' DI PRELIEVO

- I coefficienti di rendita sono comprensivi di un caricamento proporzionale implicito pari all' 1,10% per le rendite Vitalizia, Vitalizia Reversibile, Certa 5 o 10 anni, Controassicurata.
- Per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di LTC, il caricamento implicito è pari al 5,00%;
- La misura annua di rivalutazione, attribuita sulla base del rendimento della Gestione separata, si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,90% annuo.

3.2 MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

La compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni Vita gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione separata denominata "FONDICOLL UnipolSai".

Come stabilito dal regolamento FONDICOLL, la compagnia determina mensilmente il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi. Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

a) **Rendimento attribuito**: il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua pari allo 0,90%;

b) **Misura di rivalutazione**: la misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa;

c) **Rivalutazione della rendita assicurata**: ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata in regimedi capitalizzazione composta nella misura

annua di rivalutazione definita al precedente punto b).

3.3 TAVOLE DEMOGRAFICHE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONERIPORTATI NELLE SUCCESSIVE TABELLE

I coefficienti di rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a 0), ad eccezione di quelli della rendita "controassicurata" relativamente alla prestazione di contrassicurazione, in caso di decesso, per la quale viene precontato un tasso tecnico del 2%.

3.4 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA

Modalità di calcolo della prestazione in rendita

L'importo della prestazione in rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente relativo alla rendita scelta in corrispondenza dell'età assicurativa, come sotto definita, e dividendo per mille.

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina applicando all'età dell'Assicurato, calcolata ad anni interi e a mesi compiuti, una correzione in funzione dell'anno di nascita e del sesso.

L'età assicurativa è pari a:

età effettiva + DELTA (calcolato come indicato nella tabella di seguito riportata)

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita	Correzione dell'età (DELTA)	Anno di nascita	Correzione dell'età (DELTA)
fino al 1907	+7	fino al 1908	+7
dal 1908 al 1917	+6	dal 1909 al 1917	+6
dal 1918 al 1919	+5	dal 1918 al 1922	+5
dal 1920 al 1925	+4	dal 1923 al 1929	+4
dal 1926 al 1938	+3	dal 1930 al 1940	+3
dal 1939 al 1947	+2	dal 1941 al 1949	+2
dal 1948 al 1957	+1	dal 1950 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0	dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1978	-1	dal 1967 al 1976	-1
dal 1979 al 1992	-2	dal 1977 al 1986	-2
dal 1993 al 2006	-3	dal 1987 al 1996	-3
dal 2007 al 2020	-4	dal 1997 al 2007	-4
dal 2021	-5	dal 2008 al 2018	-5
-	-	dal 2019 al 2020	-6
-	-	dal 2021	-7

Se l'età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato.

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA - TASSO TECNICO 0%

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali

ETA'	MASCHI	FEMMINE
50	26,05002	23,55816
51	26,71969	24,10846
52	27,42287	24,68374
53	28,16192	25,28563
54	28,93892	25,91608
55	29,75666	26,57724
56	30,61841	27,27242
57	31,52806	28,00459
58	32,48978	28,77707
59	33,50841	29,59363
60	34,58857	30,45762

ETA'	MASCHI	FEMMINE
61	35,73469	31,37330
62	36,94999	32,34722
63	38,23915	33,38441
64	39,60720	34,49032
65	41,06851	35,67130
66	42,63534	36,93482
67	44,31757	38,28917
68	46,12757	39,74400
69	48,08027	41,30975
70	50,19111	42,99809

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA – TASSOTECNICO 0%

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali

ETA'	MASCHI	FEMMINE
50	26,03522	23,54880
51	26,70279	24,09794
52	27,40347	24,67198
53	28,13960	25,27258
54	28,91327	25,90174
55	29,72725	26,56164
56	30,58472	27,25549
57	31,48931	27,98626
58	32,44486	28,75723
59	33,45572	29,57211
60	34,52620	30,43430

ETA'	MASCHI	FEMMINE
61	35,66068	31,34803
62	36,86262	32,31942
63	38,13692	33,35342
64	39,48899	34,45536
65	40,93160	35,63142
66	42,47565	36,88875
67	44,13016	38,23525
68	45,90589	39,67990
69	47,81535	41,23236
70	49,87110	42,90330

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI A PREMIO UNICO E

RIVALUTAZIONE ANNUA – TASSOTECNICO 0%

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali

ETA'	MASCHI	FEMMINE
50	25,98685	23,52028
51	26,64759	24,06654
52	27,34031	24,63757
53	28,06705	25,23509
54	28,82960	25,86105
55	29,63041	26,51764
56	30,47236	27,20790
57	31,35870	27,93466
58	32,29293	28,70102
59	33,27895	29,51047
60	34,32052	30,36623

ETA'	MASCHI	FEMMINE
61	35,42127	31,27219
62	36,58412	32,23379
63	37,81287	33,25538
64	39,11149	34,34160
65	40,48906	35,49762
66	41,95271	36,72926
67	43,50756	38,04270
68	45,15910	39,44462
69	46,91248	40,94160
70	48,77140	42,54001

RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA

Rendita vitalizia – TASSO TECNICO 0%

Contrassicurazione – TASSO TECNICO 2%

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali

ETA'	MASCHI	FEMMINE
50	23,47765	21,79918
51	23,97731	22,24400
52	24,49668	22,70563
53	25,03688	23,18486
54	25,59773	23,68341
55	26,18022	24,20241
56	26,78691	24,74305
57	27,41922	25,30661
58	28,07868	25,89447
59	28,76690	26,50806
60	29,48566	27,14899

ETA'	MASCHI	FEMMINE
61	30,23423	27,81895
62	31,01340	28,51762
63	31,82837	29,24660
64	32,68172	30,00939
65	33,57578	30,80806
66	34,51310	31,64481
67	35,48588	32,52202
68	36,50353	33,44222
69	37,57024	34,40449
70	38,68905	35,40800

RENDITA VITALIZIA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA – TASSO TECNICO 0%

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali

ETA'	MASCHI	FEMMINE
50	24,59370	21,82155
51	25,18950	22,29264
52	25,81315	22,78331
53	26,46646	23,29468
54	27,15084	23,82806
55	27,86862	24,38506
56	28,62224	24,96814
57	29,41457	25,57940
58	30,24860	26,22123
59	31,12803	26,89633
60	32,05596	27,60685

ETA'	MASCHI	FEMMINE
61	33,03589	28,35581
62	34,06984	29,14806
63	35,16097	29,98674
64	36,31282	30,87555
65	37,53622	31,81841
66	38,83998	32,81993
67	40,23066	33,88542
68	41,71669	35,02130
69	43,30865	36,23409
70	45,01624	37,53082

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita	Prelievi Liberamente Determinabili	Erogazione Frazionata del Montante
Dal 1° luglio 2026	Dal 1° luglio 2026	Dal 31 ottobre 2026

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite di Fondoposte ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;

c) la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);

d) i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);

e) l'erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia immediata, su richiesta del beneficiario.
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A. È invece consentita la modifica dell'opzione di investimento nel rispetto del periodo minimo previsto dei 12 mesi. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto

Aspetto	Cosa prevede la normativa
	dall'aderente al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo). N.B: Il comparto di default di Fondoposte è il comparto Monetario.
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete. È possibile modificare la designazione in qualunque momento.
Costi	Fondoposte non addebita costi per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche. Sulla posizione residua mantenuta in gestione sono applicati i costi indiretti del comparto scelto dall'aderente.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Vedi tabelle paragrafo 9

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

Fondoposte adotta una contabilità per quote, pertanto, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

La periodicità delle rate della prestazione in Rendita a Durata Definita erogata da Fondoposte è **trimestrale**

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
…	…	…	…	…	…	…	…
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: rata dell'anno N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Tra una richiesta di prelievo e la successiva devono trascorrere **almeno 12 mesi**. Inoltre, ogni singolo prelievo potrà essere erogato solo qualora il relativo importo sia **superiore a 2.000 euro lordi**, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio − Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Fondoposte adottano una contabilità per quote, per cui a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo

Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione, **a scelta tra 5 o 10 anni**;

La periodicità delle rate della prestazione Erogazione Frazionata erogata da Fondoposte è **trimestrale**

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Fondoposte adotta una contabilità per quote, per cui vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: rata anno N = montante post-rendimento ÷ rate residue. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	**Rendita vitalizia**	**Rendita a durata definita**	**Prelievi liberamente determinabili**	**Erogazione frazionata**
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta tra 5/10 anni
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento[1]	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (periodicità trimestrale)	Massima (periodicità annuale)	Limitata (periodicità trimestrale)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa ***UnipolSai Assicurazioni S.p.A*** convenzionata con Fondoposte	Fondoposte direttamente	Fondoposte direttamente	Fondoposte direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Fino al 31 dicembre 2026 è previsto un periodo transitorio finalizzato a consentire alle forme pensionistiche complementari l'adeguamento ordinato dei sistemi e dei processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle nuove prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 252/2005.
In questo periodo transitorio troveranno applicazione le seguenti regole:

- Blocco tecnico delle liquidazioni: il Fondo provvede ad acquisire le richieste degli iscritti a partire dalle scadenze di legge, avvalendosi della proroga al 31/12/2026 prevista dalla Covip per consentire l'adeguamento dei motori di calcolo informatici da parte del proprio Service Amministrativo;
- Criterio cronologico: le istanze ricevute durante il periodo transitorio verranno liquidate in modo tempestivo seguendo rigorosamente l'ordine di protocollo d'arrivo dei moduli correttamente compilati;
- Revoca della domanda: l'iscritto può annullare o modificare la domanda presentata solo prima del pagamento della prima rata o prelievo. Nel caso la posizione sia stata disinvestita la stessa sarà reinvestita con la prima valorizzazione utile in attesa di diversa prestazione richiesta dall'interessato;
- Designazione beneficiari: il beneficiario designato è effettivo solo dopo il periodo transitorio e

comunque non prima dell'attivazione della prestazione;
- Rischio di investimento: mantenimento nel comparto di provenienza fino all'attivazione della prestazione.

Fondoposte renderà disponibile, attraverso l'Area riservata, la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate, in base alla tipologia di prestazione pensionistica o rendita prescelta, utilizzando un apposito motore di calcolo.

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, segui questi passi:

1. Verifica di aver maturato i requisiti previsti dalla legge: pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea);
2. Leggi attentamente questo documento e il Documento sulle rendite del Fondo, aggiornati con le nuove tipologie di prestazione;
3. Compila il "Modulo di richiesta prestazione alternative alla rendita vitalizia", disponibile sul sito web del Fondo (o effettua la richiesta tramite area riservata);
4. Indica obbligatoriamente il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso;
5. Consegna il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo (posta raccomandata, canale digitale);
6. **Attendi la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.**

Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni)	www.fondoposte.it – area pubblica
Documento sulle rendite (aggiornato)	www.fondoposte.it – area pubblica
Modulo di richiesta liquidazione	www.fondoposte.it – area pubblica / uffici amministrativi
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	www.fondoposte.it - area riservata
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	www.fondoposte.it

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	**30**
55	**29**
56	**28**
57	**27**
58	**26**
59	26
60	25
61	24
62	23
63	**22**
64	**21**
65	**20**
66	20
67	19
68	18
69	17
70	**16**
71	**15**
72	15
73	14
74	**13**
75	**12**
76	12
77	11
78	**10**
79	10
80	9
81	**8**
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste dal 01.01.2027 al 31.12.2028

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	**31**
55	**30**
56	**29**
57	**28**
58	**27**
59	26
60	25
61	24
62	23
63	**23**
64	**22**
65	**21**
66	20
67	19
68	18
69	17
70	**17**
71	**16**
72	15
73	14
74	**14**
75	**13**
76	12
77	11
78	**11**
79	10
80	9
81	**9**
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5

89	4	89	4
90	4	90	4
91	4	91	4
92	3	92	3
93	3	93	3
94	3	94	3
95	**2**	**95**	**3**
96	2	96	2
97	2	97	2
98	2	98	2
99	2	99	2
100	**1**	**100**	**2**
101	1	101	1